



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 69
Data di registrazione 17/04/2020

OGGETTO : PROROGA EFFICACIA DELLA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 61 IN DATA 18 MARZO 2020 PER ILCONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - CHIUSURA PISTA CICLO PEDONALE E DI UN TRATTO DI LUNGOLAGO

IL SINDACO

PRESO ATTO della emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e dell'esigenza di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi giorni;

PRESO ATTO che in data 11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;

CONSIDERATO che la dinamica epidemiologica in atto denota il carattere particolarmente diffusivo del coronavirus ed impone l'adozione di ogni misura di profilassi volta al contenimento dell'infezione;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che è entrato in vigore il 26 marzo 2020;

EVIDENZIATO che la campagna governativa denominata "IORESTOACASA" è incentrata sulla massima riduzione delle uscite dall'abitazione ed è oltremodo significativa dell'obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza;

CONSIDERATO che con il Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 viene introdotto un quadro normativo all'interno del quale trovano adeguata collocazione gerarchica i provvedimenti governativi, regionali e sindacali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'obiettivo di coordinare i poteri dello Stato con quelli delle Regioni e dei Comuni e di semplificare la normativa emergenziale, eliminando così dubbi interpretativi e antinomie gerarchiche;

ATTESO che, ferma restando la competenza primaria del Governo in materia di misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 attraverso l'adozione di Decreti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ricorrendone i presupposti, del Ministro della Salute, viene prefigurata l'eventualità di un'evoluzione differenziata delle misure di contenimento e conseguentemente, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario che si possono verificare nei rispettivi territori o in una parte di essi, viene ammessa la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive di carattere regionale e comunale;

PRESA VISIONE, a questo proposito, dell'art. 3 del Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 il quale riconosce, per i fini che qui interessano, poteri ulteriori ai Sindaci da esercitarsi, tuttavia, entro i limiti previsti dalla medesima norma;

DATO ATTO che il Comune di Salò, oltre a rappresentare un polo di riferimento per l'area gardesana, si connota per l'elevata attrattività stante la peculiarità dei luoghi, con il conseguente rischio di un'affluenza incontrollata di persone;

RITENUTO, anche in ragione di tale specificità, di introdurre misure più rigorose rispetto a quelle statali a tutela della salute pubblica e non in contrasto con esse;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 61 in data 18/03/2020 avente ad oggetto ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - chiusura pista ciclo pedonale e di un tratto di lungolago;

CONSIDERATO che permangono tutte le ragioni che hanno portato all'adozione della stessa e ritenuto conseguentemente di prorogarne l'efficacia della stessa fino alla data del 3 maggio 2020;

EVIDENZIATO che le misure recate dalla stessa non si pongono in alcun modo in contrasto con le misure statali e non eccedono i limiti di oggetto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 19/2020 in quanto non interferiscono con le attività produttive e con quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RIMARCATA la sussistenza di ogni presupposto richiesto dall'art. 3 del testé menzionato Decreto Legge n. 19 in data 25/03/2020 per la loro adozione;

VISTO l'art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;

VISTO l'art 54 del Tuel 267/2000;

VISTO l'art 32 della Legge 833 del 1978;

ORDINA,

fermo restando il divieto di spostamento all'interno del territorio comunale, fatta salva la percorrenza per situazioni esclusivamente motivate e comprovate da esigenze lavorative, da assoluta urgenza, da motivi di salute, da situazioni di necessità, da dimostrare con idonea autocertificazione alle Forze di Polizia, quanto segue:

la chiusura ed il divieto di accesso:

- al LUNGOLAGO: limitatamente al tratto da Lungolago Falcone e Borsellino fino al confine con il Comune di San Felice del Benaco, come da planimetria allegata;
- alla PISTA CICLOPEDONALE, intitolata al Dott. Ugo Gagliardi, dalla intersezione con Via degli Olivi fino al confine con il territorio di San Felice del Benaco su Via San Felice (rotonda in cui è posizionato il violino), come da planimetria allegata;

PRECISA

altresì che è fatto divieto assoluto di percorrere questi itinerari a chiunque fatti salvi coloro che devono raggiungere la propria abitazione o il luogo di lavoro;

STABILISCE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

DÀ ATTO

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino al giorno 03 maggio 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

DISPONE

di intensificare i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;

DISPONE

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- COMANDO POLIZIA LOCALE
- STAZIONE CARABINIERI – SALO'
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO'
- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO'
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO'
- COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO'

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco

CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA